

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4171 del 02/08/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AUTOCARROZZERIA VIGEVANI GIANCARLO & BOBBI LUIGI S.N.C. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CAORSO (PC), VIA MONTALE N. 2/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4330 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA AUTOCARROZZERIA VIGEVANI GIANCARLO & BOBBI LUIGI S.N.C. .
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI
AUTOVEICOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CAORSO (PC), VIA
MONTALE N. 2/A**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 presentata dalla Ditta VIGEVANI E BOBBI Snc (C.F. 00739590339) in data 27.12.2012 e trasmessa alla Provincia di Piacenza dal SUAP del Comune di Caorso con nota 31.12.2012 n. 10744 (prot. Prov.le 1474 del 10.1.2013), per le emissioni derivanti dalle attività di riparazione e verniciatura di carrozzeria di autoveicoli (emissioni E1, E2, E4 ed E5) e di saldatura (emissione E3) svolta nello stabilimento in oggetto. I consumi di prodotti vernicianti e diluenti dichiarati erano pari a 650 kg/anno;
- l'istanza della Ditta AUTOCARROZZERIA VIGEVANI GIANCARLO & BOBBI LUIGI S.N.C., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Caorso) con nota del 8.2.2017 (prot. Arpae n. 1459 del 9.2.2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli svolta nello stabilimento in oggetto;. L'Istanza è stata inizialmente avanzata:
 - per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per la quale viene dichiarata l'invarianza rispetto al titolo già posseduto;

CONSIDERATO che con nota n. 2122 del 24.2.2017 la SAC di Arpae evidenziava al SUAP la necessità di acquisire documentazione integrativa, precisando, altresì, che per le emissioni derivanti dalla molatura non risultano essere soddisfatti i requisiti previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, mentre per le emissioni provenienti dalla prova motori non risulta adottata alcuna autorizzazione di carattere generale e che le stesse, per essere considerate scarsamente rilevanti, dovrebbero rispettare quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 relativamente alla tipologia degli inquinanti emessi;

VISTA la conseguente nota 8.5.2017 (prot. Arpae n. 5232 del 8.5.2017) con cui è stata trasmessa la rettifica dell'istanza di AUA formulata dalla ditta di cui trattasi con la quale venivano sostanzialmente richiesti i seguenti titoli abilitativi:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito di modifica della situazione emissiva dello stabilimento (a tal fine era prodotta la scheda C prevista dalla modulistica vigente);
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per la quale viene dichiarata l'invarianza rispetto al titolo già posseduto;

PRESO ATTO che:

- le emissioni derivano dalle operazioni di carteggiatura, stuccatura e levigatura presidiate da una parete aspirante (emissione E2; per la fase di carteggiatura viene altresì previsto un ulteriore impianto di aspirazione con filtraggio e reimmissione in ambiente di lavoro prima dell'aspirazione garantita dalla parete), dalle operazioni di verniciatura (emissione E1) utilizzando un'unica tipologia di prodotto verniciante a base acquosa e dalle operazioni di saldatura e molatura presidiate da un braccio di aspirazione (emissione E3), dalla prova motori i cui inquinanti sono aspirati con apposite manichette (emissione E4) e dal lavaggio componenti operazione che genera emissioni diffuse;
- il gestore dichiara di non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- per quanto attiene il lavaggio componenti il gestore precisa che l'operazione viene effettuata sporadicamente (un unico ciclo di lavaggio alla settimana per una durata di circa 10 minuti complessivi) tramite una macchina lavapezzi comportante un'emissione annua di COV pari 3 kg/anno;
- vengono dichiarati i seguenti consumi annui: stucco 50 kg, prodotti vernicianti e solvente per verniciatura 65 kg, solvente per lavaggio pezzi 3 kg, filo per saldatura 6 kg, dischi di molatura 1,2 kg;
- le acque reflue industriali provenienti dall'area di lavaggio vengono convogliate in un sistema di trattamento costituito da due vasche di decantazione e da due disoleatori;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (servizi igienici);
- il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato a valle del secondo ed ultimo disoleatore;
- lo scarico è stato autorizzato dal Comune di Caorso con atto del 12/04/2013, prot. n° 3320;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza reso con nota 8.7.2017 n. 49980 (prot. Arpae n. 8165 del 10.7.2017);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 10/7/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Ditta - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AUTOCARROZZERIA VI-GEVANI GIANCARLO & BOBBI LUIGI S.N.C. , per l'attività di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AUTOCARROZZERIA VIGEVANI GIANCARLO & BOBBI LUIGI S.N.C.** (C.F. 00739590339) - per l'attività di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di Caorso (PC) via Montale n° 2/A (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA DI VERNICIATURA - ESSICCAZIONE

Portata massima	19000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di verniciatura	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Fase di essiccazione	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FASE DI PREPARAZIONE

Portata massima	17600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	
	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SALDATURA E MOLATURA

Portata massima	1900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di saldatura	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Fase di molatura	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 MANICHE ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO PROVA MOTORI

Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

EMISSIONE E5 CALDAIA A METANO PER CABINA DI VERNICIATURA – POTENZA 32 KW

Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	260 gg/a

Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE DIFFUSA: LAVAGGIO PEZZI

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E5 il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e S.M.I.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - o M.U. 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - o metodo UNICHIM M.U. 543 o UNI 9969 o analizzatore con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particolare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- g) non deve essere superato un consumo annuo di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per il lavaggio delle attrezzature di verniciatura) pari a 65 kg/anno. Il consumo è da valutarsi sulla base del registro di cui al successivo punto i);
- h) per la verniciatura possono essere utilizzati solo prodotti vernicianti all'acqua pronti all'uso con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- i) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (compreso quello per la pulizia delle attrezzature per verniciatura), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- j) i consumi mensili dei prodotti di pulizia immessi ed estratti dall'impianto preposto alla pulizia pezzi, validati da formale documentazione, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) i consumi annuali del materiale di saldatura utilizzato, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati annualmente, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento;
- l) deve essere adottata ogni misura al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse durante le operazioni di pulizia dei pezzi, emissione che non deve superare un valore annuo di 5 kg, da computarsi come differenza tra il solvente immesso e quello esausto estratto dall'impianto di lavaggio in base ai dati riportati sul registro di cui al punto precedente;
- m) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti e quanto disposto al successivo punto q), il gestore può non effettuare autocontrolli periodici alle emissioni stante l'esiguità dei quantitativi annui di materie prime dichiarati nell'istanza;
- n) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

- o) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a cinque mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- q) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un autocontrollo effettuati alle emissioni E1 (sia in fase di verniciatura sia in fase di essiccazione) ed E2;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere effettuata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Caorso, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Caorso, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualunque rifiuto nella rete fognaria pubblica;
 - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Caorso sulla base del presente atto) – sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiamate nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.